



L'attuazione del federalismo fiscale

Il Federalismo municipale

COMO (Circoscrizione 3 - Camerlata)

SCUOLA QUADRI DE CÒMM

Giovedì 15 Dicembre 2011

Roberto Marraccini
Ufficio di Segreteria Politica Federale

rmarraccini@leganord.org

IL FEDERALISMO FISCALE



- Senza federalismo fiscale non possiamo parlare, compiutamente, di federalismo. **Il federalismo o è fiscale o non è.**
- Legge n. 42 del 2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. Questa Legge ha dato attuazione – dopo ben 8 anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione – all’articolo 119 della Carta costituzionale. **Solo grazie alla forza propulsiva della Lega Nord al Governo.**
- In questa Legge delega sono scritti i principi e i criteri direttivi a cui si dovranno conformare i vari Decreti Legislativi di attuazione. Ad es: **autonomia di entrata e di spesa di tutti i livelli di governo, la partecipazione attiva dei diversi livelli di governo al contrasto all’evasione fiscale, riduzione della pressione fiscale generale, territorialità dei tributi regionali e locali, autonomia e responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, il passaggio dalla spesa storica alla spesa standard.**
- I Decreti Legislativi di attuazione sono 8 e, ad oggi, sono stati tutti approvati definitivamente e divenuti Legge.

GLI 8 DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA N. 42 DEL 2009



1. Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 sul **federalismo demaniale**
2. Decreto Legislativo 17 settembre 2010 n. 156 su ...
3. Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216 sui **costi e fabbisogni standard degli Enti Locali**
4. Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul **federalismo municipale**
5. Decreto Legislativo n. 68 del 2011 sul **federalismo fiscale regionale/provinciale, costi e fabbisogni standard in sanità**
6. Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 88 sulla **rimozione degli squilibri economici e sociali**
7. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sull'**armonizzazione dei bilanci di Regioni ed Enti Locali**
8. Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149 sui **meccanismi sanzionatori e premiali di Regioni, Province e Comuni**



GLI OBIETTIVI DEL FEDERALISMO MUNICIPALE

- Dare attuazione a quanto contenuto nel primo comma dell'articolo 119 della Costituzione (e come scritto anche nella Legge delega n. 42 del 2009): e cioè concretizzare l'**autonomia di entrata e di spesa dei Comuni**.
- È una vera e propria rivoluzione epocale. Si passa dalla cosiddetta **finanza derivata** (con tutti i guasti e i danni che essa ha prodotto) alla **finanza autonoma**.
- Con questo provvedimento i Comuni si riappropriano della libertà e dell'autonomia che, con il centralismo statale, avevano perso.
- Grazie all'autonomia fiscale si giungerà alla responsabilizzazione diretta delle amministrazioni che dovranno rendere conto ai propri cittadini (il principio del Vedo, Pago, Voto).

FISCALITÀ IMMOBILIARE DEI COMUNI (1)



- ➔ Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare. Dal 2011 sono attribuite ai Comuni:
 - a) Il 30% dell'imposta di registro e di bollo sugli affitti;
 - b) Il 30% dell'imposta ipotecaria e catastale;
 - c) imposta sul reddito delle persone fisiche (redditi fondiari), ad esclusione del reddito agrario;
 - d) imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione sugli immobili;
 - e) Il 30 % di tributi speciali catastali;
 - f) Il 30 % delle tasse ipotecarie;
 - g) cedolare secca sugli affitti.

FISCALITÀ IMMOBILIARE DEI COMUNI (2)



- Sempre dal 2011 viene stabilita una compartecipazione all'IVA per i Comuni pari al 2% del gettito IRPEF (come si può notare è una parte di tasse che resta sul territorio). Per il 2011 con un DPCM si è stabilito che la compartecipazione spettante ai Comuni sarà del **2,58% del gettito IVA** (il Decreto Monti in discussione in Parlamento stabilisce che la compartecipazione IVA vada ad alimentare il Fondo Sperimentale di Riequilibrio per il 2012, 2013 e 2014).
- Viene istituito un **Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR)** per fare in modo che la devoluzione della fiscalità immobiliare ai Comuni avvenga in modo equilibrato nei vari territori. La durata è di tre anni e comunque fino all'attivazione del cd. **Fondo perequativo**.
- Si stabilisce che una quota pari al 30% del Fondo FSR sia ridistribuita tra i Comuni in base al numero di abitanti (questo fino al 2013).
- La percentuale assegnata ai Comuni della **cedolare secca** sugli affitti è del **21,7%** per il 2011 e del **21,6%** per il 2012.
- L'incentivazione della partecipazione ai Comuni all'evasione fiscale: viene elevata al 100% la quota dei tributi statali che viene riconosciuta ai Comuni (si è passati dal 50% al 100% con il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 – Manovra di stabilizzazione dei conti pubblici, Agosto 2011).



LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

- Ci troviamo di fronte ad una delle novità più importanti di questo Decreto Legislativo sul federalismo municipale. Si interviene sui redditi fondiari ai fini dell'IRPEF.
- Sostanzialmente che cosa comporta la **cedolare secca**? La possibilità per il contribuente (proprietario di immobili posti in locazione) di scegliere tra l'attuale sistema di tassazione o la cedolare secca.
- La cedolare secca introduce l'aliquota del **19%** per i **contratti a canone concordato** o del **21%** per i **contratti a canone libero**.
- La cedolare secca sostituisce l'imposta sull'IRPEF e le relative addizionali oltre alle imposte di bollo sul contratto di locazione.
- Si tratta di un vero e proprio risparmio di spesa per i contribuenti, visto che oggi l'aliquota sugli affitti si può attestare anche al 40%.



ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO

- **Imposta di soggiorno.** È una imposta facoltativa. È il Consiglio Comunale che ne delibera o meno l'istituzione e potrà raggiungere la cifra di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Bisogna ricordare che le opposizioni in Parlamento hanno parlato di aumento di tasse, ma se fossero passati alcuni loro emendamenti l'imposta in questione oggi sarebbe di **10 euro**. Gli introiti provenienti serviranno a finanziare **interventi in materia di turismo**. Possono istituirla solo i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte.
- **Imposta di scopo.** E' anch'essa una imposta facoltativa. Rispetto alla situazione fino ad oggi esistente vengono individuate ulteriori opere pubbliche che possono essere finanziate. Resta, in ogni caso, l'obbligo di restituire il tributo se l'opera non viene iniziata entro 2 anni dal progetto esecutivo.



ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

articolo 5 (abrogato)

- Breve annotazione: l'addizionale comunale all'IRPEF venne introdotta nel 1998 con un Decreto Legislativo (governo di centro-sinistra). Nel corso di questi ultimi anni ci sono stati blocchi e sblocchi della possibilità di manovrare l'aliquota. Il recente Decreto-Legge n. 138 del 2011 (Manovra di Agosto 2011), ha eliminato l'art. 5 del Decreto Legislativo sul federalismo municipale, che aveva sbloccato la possibilità – per i Comuni – di intervenire sull'addizionale IRPEF.
- Viene disapplicata (ossia, non varrà più) la sospensione della facoltà dei Comuni di deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF. In sostanza, **dal 2012, i Comuni**, seguendo quanto prescrive la normativa statale sugli scaglioni di reddito, **potranno deliberare interventi sull'addizionale all'IRPEF** (sempre tenendo conto del livello massimo dell'aliquota, ovvero lo 0,8 per cento).
- Non è una nuova tassa, come si vorrebbe – in modo ideologico – far credere. Viene solo deciso lo sblocco su un'addizionale istituita dal Governo Prodi nel 1998 e nel 2007. Questo sblocco è stato richiesto, come pregiudiziale, dall'ANCI.



FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE

- Nel Decreto si stabilisce (articolo 7), dal 2014 (con il Decreto Monti del Governo viene anticipata l'istituzione al **2012**), l'introduzione di:
 - 1) una imposta municipale propria;
 - 2) una imposta municipale secondaria.
- Non si tratta di due nuove imposte (è meglio dire, questo almeno fino all'avvento del Governo "tecnico" Monti), ma bensì di un accorpamento (semplificazione) di alcune forme di prelievo oggi esistenti.



IMU – Imposta municipale propria

- Dal 2012 (questo perché rispetto al Decreto sul federalismo municipale si anticipano i termini) viene istituita l'IMU (Imposta municipale propria). L'IMU si applicherà anche al **possesso della prima casa**. In sostanza, questo è quanto contenuto nel Decreto salva-Italia **Decreto Monti**).
- In sostanza, cambiando nome – questo il nostro Movimento finché è rimasto al Governo l'ha impedito – viene ripristinata l'ICI sulla **prima casa**.
- **Tradito il patto con gli elettori (Elezioni Politiche 2008, programma elettorale PdL + Lega Nord): pag. 3, punto 1 “Meno tasse”:** Totale eliminazione dell'ICI sulla prima casa, **senza oneri per i Comuni**.

IMU (Decreto Monti)



- L'aliquota base è portata allo 0,76 per cento (tranne la prima casa).
- Ritorna, quindi, l'imposizione sull'abitazione principale con alcuni accorgimenti:
 - 1) aliquota del 4 per mille (i Comuni possono intervenire aumentando o diminuendo dello 0,2% l'aliquota);
 - 2) detrazione di 200 Euro (+ 50 Euro per ogni figlio a carico sotto i 26 anni di età).
- “affermo che su tali beni il fisco non deve pretendere nulla: perché essi costituiscono, per così dire, una **estensione fisica** e un complemento necessario della persona che li possiede e li usa”.
(Gianfranco Miglio)



IMU secondaria

- È un'imposta facoltativa. Viene introdotta dai Comuni con una deliberazione del Consiglio Comunale.
- Entrerà in vigore nel 2014.
- Non è una nuova imposta. È solo una imposta che andrà a sostituire (accorrandole) alcune forme di prelievo, e cioè:
 - A) la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
 - B) il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - C) l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - D) il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

CONCLUSIONI – UN PASSAGGIO STORICO



- Con questo Decreto si è raggiunto un importante tassello nel percorso di realizzazione definitiva del federalismo fiscale.
- Finalmente si ha il passaggio dalla finanza derivata (che ha generato guasti e sperperi di denaro pubblico) alla finanza autonoma (che genera responsabilizzazione e efficienza nei servizi resi).
- Importante: è scritto – chiaramente – che dall’attuazione dei Decreti attuativi della Legge n. 42 del 2009, quindi anche di quello sul federalismo municipale, non può derivare alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti (articolo 12 comma 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 – federalismo municipale). È chiaro ed esplicito il richiamo al principio della cosiddetta **invarianza fiscale**.
- Il federalismo fiscale farà diminuire la pressione fiscale perché porrà fine alle spese improduttive e agli sperperi di denaro pubblico.
- **Federalismo è responsabilità. Federalismo è libertà.**